

OGGETTO: GARA CONSIP LOTTO 8, PER GLI EDIFICI COMUNALI E DI PERTINENZA DEL COMUNE DI PESCARA - PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOPERATIVA" CIG8769381222

IL DIRETTORE TECNICO,

PREMESSO

- con Deliberazione di C.C. n. 16 del 05 marzo 2020, esecutiva nelle forme di legge, il Consiglio Comunale di Pescara si è pronunciato favorevolmente in ordine alla presa d'atto dello studio di fattibilità redatto dal Dirigente del Settore Energia Mobilità e Sostenibilità comunale, in ordine alla convenienza economica e gestionale dei servizi tecnologici di proprietà da trasferire a Pescara Energia S.p.A.;
- il giorno 28 aprile 2020 presso l'ufficio del Dirigente del Settore Energia Mobilità e Sostenibilità si è proceduto alla sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti oggetto del servizio e pertanto alla conseguente consegna degli stessi così come indicati nell'elaborato "Consistenza del patrimonio impiantistico dell'Ente" alla Società Pescara energia Spa;
- alla luce del verbale di consegna degli impianti, tutti i servizi rientranti nella consistenza del patrimonio dell'Ente sono stati assunti e presi in carico da Pescara Energia Spa, tra questi, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti di riscaldamento, compresa la manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva e degli impianti idrico-sanitari e produzione ACS presso gli immobili comunali, già in precedenza affidati dallo stesso Comune con adesione alla convenzione CONSIP;
- la Società, conformemente al proprio Statuto ed in base alle richieste dell'Amministrazione Comunale, si impegna a svolgere tutte le attività direttamente connesse allo svolgimento dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, termici, idricosanitari, di illuminazione, di videosorveglianza, antintrusione, di terra, per la produzione di energia rinnovabile, degli impianti di risalita (ascensori), e di tutti gli altri impianti tecnologici ubicati in aree o immobili comunali;

VERIFICATO in proposito che:

- con determinazione n. 106 del 08.05.2012 il Comune di Pescara aderiva alla Convenzione della durata di anni 7 (sette) della fornitura del Servizio Energia e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - GARA CONSIP LOTTO 8, per tutti gli edifici comunali e di pertinenza del medesimo Comune, stipulando il contratto con il Consorzio Nazionale Servizi soc. cooperativa, con sede legale in Bologna, via Della Cooperazione n. 3, C.F. 02884150588, P.IVA 03609840370, aggiudicataria del Lotto 8 relativo alla Regione Abruzzo della procedura di cui sopra indicata da Consip S.p.A.;
- con Determina Dirigenziale n. 1092 del 31 maggio 2019 (Settore Politiche Energetiche Ambientali, Geologia e Protezione) il Comune di Pescara, stabiliva di procedere, per le motivazioni addotte nell'atto gestionale, alla proroga tecnica del contratto di cui al precedente capoverso, con scadenza differita al 30 maggio 2020;
- il contratto di cui al precedente capoverso in essere, per effetto e in attuazione degli atti successivi alla delibera di C.C. n. 16/2020, si intende ceduto a Pescara Energia S.p.A. ex art. 2558 del c.c.: "Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale";
- con Deliberazione del 27 maggio 2020 si è stabilito di prorogare il contratto in essere, fino al 31.05.2021, con la condizionale che: "in caso di definizione anticipata della gara CONSIP in corso di svolgimento, se più favorevole, verranno applicate le remunerazioni di quest'ultima";
- con determinazione del 25/05/2021 si è stabilito di prorogare il contratto in essere per un

periodo di tempo strettamente necessario per consentire l'individuazione del nuovo contraente mediante opportuna procedura di gara, e comunque non oltre il 31.05.2022;

CONSIDERATO che:

- con Determina n. 15 del 03 marzo 2022 è stata indetta una gara per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento per gli edifici del Comune di Pescara, mediante procedura ristretta ex art. 61 del Codice nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione attivato da CONSIP ai sensi dell'art. 55 comma 14 del Codice dei Contratti, da esperire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95, comma 2 del Codice dei Contratti;

VISTA la nota del CNS Prot. 22/MI/04927/P/BPI/DRA acquisita al prot.n. 354 del 17.03.2022 con la quale il consorzio ha comunicato la propria disponibilità a proseguire l'esecuzione della convenzione in essere, agli stessi patti e condizioni, secondo le modalità previste dal contratto in scadenza il prossimo 30 maggio;

RITENUTO che per garantire la continuità del servizio di manutenzione agli impianti di cui si è detto, senza interruzione, è necessario prorogare la convenzione in essere con CNS a partire dal 01-06-2022 e per un periodo di tempo strettamente necessario per consentire l'individuazione del nuovo contraente mediante opportuna procedura di gara, e comunque non oltre il 31.08.2022;

CONSIDERATO CHE:

- sia la giurisprudenza del consiglio di stato (ex multis sentenza sez. v del 8.7.2008 n. 3391 sentenza sez. v del 11.5.2009 n. 2882, sentenza sez. vi del 16.2.2010 n. 850, sentenza sez. iii del 5.7.2013 n. 3580) che l'anac (deliberazione n. 1 del 29.1.2014; comunicato del 4.11.2015, parere n. ag 33/13, ag 32/2015 ap) hanno ritenuto che le pubbliche amministrazioni possano ricorrere all'istituto della cd. "proroga tecnica" del contratto in via del tutto eccezionale e per un periodo di tempo strettamente necessario per consentire l'individuazione del nuovo contraente, in ragione del principio costituzionale di continuità dell'azione amministrativa;
- non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice cig per la proroga cd. tecnica del contratto di affidamento in essere, come da risposta fornita dall'a.n.a.c., nella sezione faq- tracciabilità dei flussi finanziari - a42 che si riporta nel prosieguo: "non è prevista la richiesta di un nuovo codice cig quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario";

RITENUTO di poter prorogare per un periodo di tempo strettamente necessario per consentire l'individuazione del nuovo contraente mediante opportuna procedura di gara, e comunque non oltre il 31.08.2022, il contratto di adesione al "servizio energia e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni - gara consip lotto 8", con un costo complessivo stimato, compresa la manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva e degli impianti idrico-sanitari e produzione acs, pari ad € 57.409,00 oltre iva come per legge;

RIBADITO che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto, anche causa l'emergenza sanitaria in atto, sono rinvenibili nella necessità di garantire la prosecuzione del servizio de quo, senza soluzione di continuità, al fine di assicurare le condizioni di sicurezza e di legge;

RICHIAMATO l'art. 32. del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in particolare il comma 2, che recita testualmente:

"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), all'articolo 36, comma 2, lettera e) eb), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti".

VERIFICATO che l'operatore economico risulta regolare nei confronti di INPS;

CONSIDERATO che:

- il CIG relativo alla Convenzione in oggetto - Lotto 8 è il n. 0318274801 e il CIG richiesto per la presente procedura di affidamento è quello indicato in oggetto;
- i dati ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari Legge 136/2010 sono stati dichiarati dal Fornitore ed acquisiti agli atti;

VISTE le dichiarazioni di assenza di causa di conflitto di interesse del RUP(ex art.6 bis della legge 241/90 come introdotto dalla L.190/2012) e dello stesso Amministratore Unico ex Art. 2391 c.c.: " L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società [1395], precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione [1394, 2373, 2631], investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile" e Art 2475 ter c.c. " I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati⁽¹⁾ su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. ";

VISTO il Regolamento Interno per l'Organizzazione dell'Attività Gestionale approvato con delibera dell'Amministratore Unico in data 20 febbraio 2020;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico del 10 dicembre 2021 con la quale, in attuazione del modello gestionale che Pescara Energia S.p.A. al fine di fluidificare, snellire e accelerare i processi gestionali interni a fronte dei numerosi servizi di pubblico interesse a cui la stessa Società soprintende, svincolando i procedimenti da potenziali ritardi burocratici e, allo stesso tempo, venivano individuate le risorse economiche da destinare al Direttore Tecnico per la gestione delle attività;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm. i.i.;

VISTO Decreto-legge n.76 del 16 luglio 2020;

VISTA la Legge n.120 dell'11 settembre 2020;

VISTO il D.lgs 175/2016 e ss.mm.ii.

DETERMINA

La premessa si ha qui riportata, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. **di prorogare** il contratto in essere con il Consorzio Nazionale Servizi soc. cooperativa, con sede legale in Bologna, via Della Cooperazione n. 3, C.F. 02884150588, P.IVA 03609840370 e relativo al servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti di riscaldamento, degli impianti di

climatizzazione estiva e degli impianti idrico-sanitari e produzione ACS presso gli immobili del Comune di Pescara, per un periodo di tempo strettamente necessario per consentire l'individuazione del nuovo contraente mediante opportuna procedura di gara, e comunque non oltre il 31.08.2022;

2. **di dare atto** che l'importo presuntivo stimato relativo al canone annuo, compresa la manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva e degli impianti idrico-sanitari e produzione ACS, pari ad € 57.402,00 oltre IVA come per legge;
3. **di stabilire che** le condizioni di fornitura del servizio sono quelle indicate nella Convenzione CONSIP di cui è detto in premessa e che si ha qui per integralmente riportata;
4. **di precisare, inoltre, che** l'importo complessivo annuo da corrispondere per il servizio di che trattasi e nell'importo anzidetto, potrà essere soggetto a variazioni in aumento o in diminuzione sulla base dei consumi effettivi, degli orari di utilizzo degli impianti e dell'andamento del prezzo del gas metano rilevato trimestralmente per mezzo dell'autorità AEEG (revisione prezzo energia), nonché al disposto del "Capitolato Tecnico" della convenzione CONSIP;
5. **di adottare il presente atto stabilendo che:**
 - a) il fine del contratto di proroga è quello di garantire la continuità tecnica ed operativa per la manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti di riscaldamento, compresa la manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva e degli impianti idrico-sanitari e produzione ACS presso gli immobili comunali;
 - b) l'oggetto della proroga tecnica, nelle more che venga definita la gara in corso di svolgimento, è rivolto a mantenere le attuali condizioni per un periodo di tempo strettamente necessario per consentire l'individuazione del nuovo contraente mediante opportuna procedura di gara, e comunque non oltre il 31.08.2022, per la fornitura del Servizio Energia e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - GARA CONSIP LOTTO 8, per gli edifici comunali e di pertinenza del Comune di PESCARA;
 - c) il valore economico è pari a euro 57.402,00 oltre IVA come per legge;
 - d) il contratto di proroga, stante quello originale che si ha qui per integralmente riportato e trascritto, è sostituibile con la sottoscrizione della presente deliberazione, da valere tra le parti per presa visione e accettazione dell'affidamento con tutti gli obblighi relativi, nessuno escluso od eccettuato;
 - e) le clausole negoziali essenziali sono quelle definite nel contratto di adesione alla Convenzione "Servizio Integrato Energia 2 della durata di anni 7 (sette) per la fornitura del Servizio Energia e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - GARA CONSIP LOTTO 8, per gli edifici comunali e di pertinenza del Comune di PESCARA;
6. **di prendere atto** che il CIG relativo alla Convenzione in oggetto - Lotto 8 è il n. 0318274801 e il CIG richiesto per la presente procedura di affidamento è quello indicato in oggetto;
7. **di prendere atto** che RUP del presente provvedimento è l'Ing. Giovanni Luigi Caruso, mentre Direttore Esecuzione del Servizio è il P.I. Vincenzo Baldassarre;
8. **di stabilire che:**
 - il corrispettivo del servizio sarà liquidato previa emissione di certificato di regolare esecuzione da parte del RUP, entro 30 giorni dalla presentazione di fattura elettronica contenente i riferimenti dell'affidamento nonché del C.I.G. del codice univoco di fatturazione M5UXCR1;
 - in presenza di fatti che dovessero determinare "il vulnus" di cui al c.12 dell'Art. 80, il presente affidamento in proroga decade e verrà risolto unilateralmente dall'Ente affidante, senza preavviso e nulla a pretendere da parte di CNS, con esclusione di quanto già maturato per precedenti periodi;

- per eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Amministrazione e l'affidatario circa il presente affidamento è competente il Foro di Pescara, con espressa rinuncia al Foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c.;
9. **di demandare** al Dott. Mauro D'Andreamatteo il compito di rendere edotta la ditta affidataria in ordine alle disposizioni concernenti i principi e obblighi inseriti nel codice etico di Pescara Energia S.p.a., in conformità a quanto disposto dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 oltre che del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, integrato con le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza L.190/2012 pubblicati sul sito istituzionale www.pescaraenergiaspa.it, LA CUI VIOLAZIONE COSTITUISCE CAUSA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE CON IL FORNITORE (si allega Dichiarazione di presa visione e di accettazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs n. 231/2001) ;
 10. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 50/2016 che il presente atto e tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati sul profilo della committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n°33;

Pescara lì 20 maggio 2022

Il Direttore Tecnico
Ing. Giovanni Ciruso
PESCARA ENERGIA SPA
IL DIRETTORE TECNICO
Ing. Giovanni Ciruso

